



Comune di **GRESSONEY- LA - TRINITÉ** Gemeinde

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Autonome Region Aostatal

Région Autonome Vallée d'Aoste

Loc. Tache 14/A ▪ CAP 11020 ▪ c.f. e p.IVA 00109710079 ▪ Tel. 0125 366137 ▪ Fax 366089 ▪ E-mail: info@comune.gressoneylatrinite.ao.it

Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Locale

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 11/03/2013

Indice

- Art. 1 Servizio di Polizia Locale
- Art. 2 Autorità di Polizia Locale
- Art. 3 Ordinamento strutturale del servizio
- Art. 4 Compiti degli operatori del servizio di Polizia Locale
- Art. 5 qualifiche degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale
- Art. 6 Compiti generali
- Art. 7 Funzioni del Responsabile del Servizio di Polizia Locale
- Art. 8 Funzioni degli Agenti
- Art. 9 Comportamento degli operatori di Polizia Locale in servizio
- Art. 10 Norme di comportamento
- Art. 11 Rapporto gerarchico
- Art. 12 Disciplina
- Art. 13 Periodo di prova e formazione
- Art. 14 Via gerarchica e reclami
- Art. 15 Rapporti interni
- Art. 16 Orario e posto di servizio
- Art. 17 Assenza dal servizio
- Art. 18 Ordine di servizio
- Art. 19 Presenza degli operatori di Polizia Locale fuori servizio in caso di necessità
- Art. 20 Servizi effettuati per conto di privati
- Art. 21 Saluto
- Art. 22 Encomi e premi
- Art. 23 Responsabilità disciplinare
- Art. 24 Obbligo dell'uniforme e della tessera di riconoscimento
- Art. 25 Fornitura del corredo
- Art. 26 Simbologia e gradi
- Art. 27 Armamento del servizio di Polizia Locale
- Art. 28 Cura della persona
- Art. 29 Servizi esterni presso altri enti
- Art. 30 Segreto d'ufficio e riservatezza
- Art. 31 Accesso ai documenti ed alle informazioni della Polizia Locale
- Art. 32 Uso, custodia e manutenzione di attrezzature, veicoli e documenti
- Art. 33 Servizi di rappresentanza
- Art. 34 Frequenze radio
- Art. 35 Sicurezza e salute dei lavoratori
- Art. 36 Cessazione del servizio
- Art. 37 Rinvio a disposizioni
- Art. 38 Norme transitorie e finali

Allegato "A" Regolamento dell'armamento dell'adozione di strumenti di autotutela e di difesa nel servizio di Polizia Locale

Disposizioni generali e ordinamento del Servizio di Polizia Locale

Art. 1 Servizio di Polizia Locale

Il presente regolamento, in applicazione della disciplina statale (Legge 7 marzo 1986, n°65 "*Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale*") e regionale (Legge Regionale 19 maggio 2005, n°11 "*Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza*") vigente in materia, disciplina l'esercizio delle funzioni svolte dal Servizio di Polizia Locale del Comune di Gressoney-La-Trinité, attribuite, trasferite o delegate all'Ente, al Sindaco ed agli operatori di Polizia Locale costituenti il Servizio.

1. Le suddette funzioni sono costituite dall'insieme delle attività predisposte in via permanente per il controllo sull'applicazione delle leggi, dei regolamenti e disposizioni riguardanti le materie di diretta competenza nonché per la prevenzione dei reati al fine di garantire la sicurezza urbana.

Art. 2 Autorità di Polizia Locale

1. Al Sindaco compete la vigilanza sul buon andamento e imparzialità del servizio ed il potere di impartire direttive al Responsabile del Servizio di Polizia Locale¹, come individuato nella Pianta Organica comunale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Ferma restando l'autonomia organizzativa e operativa del Responsabile del servizio, lo stesso è responsabile verso il Sindaco, dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli Addetti.

Art. 3 Ordinamento strutturale del servizio

1. Ai sensi del vigente Regolamento, l'organico del Servizio di Polizia Locale è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7 (*Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale*) comma 2 della Legge 7 marzo 1986, n°65, dalla Legge Regionale 19 maggio 2005, n°11 e successive modificazioni, nonché dalle norme generali in materia di organici.
2. Il Servizio è costituito da operatori di Polizia Locale che si suddividono in Agenti, sottufficiali e Ufficiali (Responsabile del Servizio).
3. Lo stato giuridico ed economico degli operatori di Polizia Locale è regolato, ciascuno nei rispettivi ambiti di operatività, dal Contratto Collettivo Regionale del Lavoro-Autonomie locali, dal Contratto collettivo decentrato integrativo dell'Ente, dalle Leggi vigenti in materia, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.
4. Nell'espletamento del servizio d'istituto gli appartenenti alla Polizia Locale, subordinati funzionalmente all'Autorità Giudiziaria come ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili in via amministrativa e penale degli atti compiuti.
5. Gli operatori di Polizia Locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Art. 4 Compiti e funzioni del servizio di Polizia Locale

1. La Polizia Locale svolge le funzioni previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi; restano in ogni modo salve le competenze in materia di indirizzo, di controllo, di programmazione, di organizzazione e di direzione, assegnate agli Organi di governo dell'Ente e ai titolari dei compiti di gestione, in base al riparto di competenze disposto dalle norme nel tempo vigenti.
2. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello del Comune di Gressoney-La-Trinité, fatti salvi i casi indicati dalla normativa, ed in particolare nel caso di gestione associata e di coordinamento delle forze di Polizia, nonché dal presente regolamento.

¹

La dizione "Responsabile del Servizio di Polizia Locale" è presente nella L.R. 11/2005, all'art. 7, e alla stessa va attribuita un'accezione essenzialmente tecnico-operativa. Non deve cioè confondersi con la dizione "Responsabile del Servizio" presente all'art. 12 e 15 del vigente Regolamento Comunale Generale sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi cui spettano responsabilità di carattere amministrativo-contabile non ascrivibili al Responsabile del Servizio di Polizia Locale o Comandante di Polizia Locale come denominato dall'art. 12, comma 3, lett. f) del summenzionato regolamento.

3. La Polizia Locale, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:
 - Esercitare le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, n°65 e dalla Legge Regionale 19 maggio 2005, n°11, e successive modificazioni.
 - Svolgere i servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 (*Nuovo codice della strada*), e successive modificazioni.
 - Polizia Amministrativa, attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti da violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali, con particolare riferimento a quelle concernenti: la polizia urbana, rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e sanità pubblica, la tutela dell'ambiente.
 - Polizia Giudiziaria e pubblica sicurezza; nello svolgimento delle attività di polizia giudiziaria il Responsabile del servizio assicura lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri Comandi di Polizia Locale che con le Forze di Polizia dello Stato. e) In materia di "Depenalizzazione" attività di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*) ed al D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (*depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio*).
 - Svolgere le funzioni e operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune, in particolare prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni.
4. Al servizio di Polizia Locale sono inoltre demandate le seguenti funzioni:
 - Vigilanza sull'integrità del patrimonio della Pubblica Amministrazione.
 - Segnalare le deficienze rilevate nei servizi pubblici o le cause di pericolo per l'incolumità pubblica.
 - Prestare ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela del territorio e l'ordinato vivere civile.
 - Prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune.
5. Gli operatori di Polizia Locale, per la particolare natura del servizio effettuato e per la possibilità di conoscenza di notizie utili per il miglior funzionamento dei servizi comunali, sono incaricati di segnalare eventuali disservizi.
6. Ai fini della sicurezza degli operatori della Polizia Locale, i servizi di pattugliamento serale e/o notturno e tutte le tipologie di posti di controllo stradale devono essere effettuati con un minimo di 2 operatori muniti di armamento e/o strumenti di autodifesa.

Art. 5 Qualifiche degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della Legge n°65/86 esercitano anche:
 - Funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di polizia Giudiziaria, riferita agli agenti, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 57 comma 2 del C.P.P.
 - Servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n°285/92.
 - Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86.
 La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto ai sensi del 2 e 3 comma dell'art. 5 della Legge n°65/86.
2. Il personale riveste la qualifica di Pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale.

Art. 6 Compiti generali

1. Nel territorio del Comune di Gressoney-La-Trinité gli operatori di Polizia Locale di qualsiasi grado hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'Istituto, se necessario, anche se non sono comandati e se non sono in uniforme.
2. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o rapporti specifici, l'operatore di Polizia Locale deve sempre redigere un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per le quali è prevista la necessità o l'opportunità di memoria futura.
3. Gli operatori hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e di conoscerne
4. tempestivamente le eventuali variazioni; essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.
5. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti ad assolvere con cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio,

nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, aiutandosi e sostituendosi a vicenda in caso di bisogno o di assenza o di impedimento, in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.

6. L'intervento diviene prioritario ed esclusivo nei casi individuati con ordine anche verbale del superiore gerarchico, in altre parole stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
7. Gli operatori di Polizia Locale devono mantenere il più scrupoloso segreto circa gli affari trattati e di cui sono a conoscenza per ragioni d'ufficio, osservare l'orario di servizio, essere rispettosi, deferenti e disciplinati verso i superiori ed eseguire i loro ordini, essere cortesi verso i colleghi, tenere costantemente sia in pubblico sia in privato contegno e modi urbani, correttezza e distinzione tali da ispirare fiducia e rispetto.
8. Alla ripresa del servizio dopo qualsiasi assenza, gli operatori di Polizia Locale hanno l'obbligo di prendere subito conoscenza delle disposizioni nel frattempo emanate.
9. Nell'accertare violazioni l'operatore di Polizia Locale dovrà sempre contestare la precisa norma di legge violata; in caso di resistenza o di ribellione da parte del trasgressore l'operatore di Polizia Locale si atterrà alle norme stabilite dalle leggi vigenti ed alle istruzioni ricevute dai superiori, ricorrendo alla forza e chiedendo l'intervento di altri agenti solo quando ve ne sia assolutamente bisogno.

Art. 7 Funzioni del Responsabile della Polizia Locale

1. Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale compete la gestione delle risorse umane e di equipaggiamento assegnategli, la responsabilità dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio. Dell'operato svolto, il Responsabile risponde direttamente al Sindaco o, nel caso di gestione associata, all'organo individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge Regionale 19 maggio 2005, n°11.
2. Il Responsabile del servizio è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Sindaco; in particolare provvede a:
 - Assicurare l'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dagli organi comunali, curando l'esecuzione dei provvedimenti degli organi stessi.
 - Emanare le direttive e gli ordini di servizio e vigilare sugli espletamenti degli stessi;
 - Disporre l'assegnazione e la destinazione degli operatori di polizia locale secondo le specifiche necessità dei servizi, tenendo conto delle attitudini professionali dei singoli;
 - Proporre la partecipazione a corsi d'aggiornamento culturali e professionali degli appartenenti al Servizio;
 - Accertare la regolarità delle infrazioni rilevate;
 - Assegnare le pratiche, le mansioni ed i programmi di lavoro agli operatori e curarne la realizzazione;
 - Tenere i rapporti di collaborazione con le altre Forze di Polizia con le Autorità e gli organismi del Comune per informazioni e sulla notifica dei verbali di accertamento di violazione;
 - Rappresentare il Servizio di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni. Le relazioni con gli organi d'informazione e di stampa sono riservate al Responsabile in accordo con l'Amministrazione;
 - Rispondere al Sindaco dei risultati rispetto alle direttive ricevute;
 - Relazionare, con la periodicità definita dall'Amministrazione, e in ogni modo almeno annualmente, sull'operato svolto dal Servizio di Polizia Locale e dagli operatori;
 - Curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
 - È di diritto membro del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile;
3. In caso di assenza assolutamente temporanea, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi continuativi, il Responsabile del Servizio è sostituito dal sottoposto con grado o qualifica più elevata presente in servizio e, in caso di parità, dal più anziano di servizio nel grado e qualifica medesima;
4. Al sostituto designato sono attribuite in via temporanea le mansioni superiori ai sensi dell'art. 50 della L.R. 45/95 e ss.mm.ii. e spetta altresì, per il periodo di sostituzione, il relativo trattamento economico ai sensi del vigente CCRL;
5. Per assenze superiori a 6 mesi continuativi è facoltà dell'Amministrazione provvedere alla sostituzione del Responsabile del Servizio mediante l'assunzione di personale a tempo determinato ai sensi del vigente CCRL e nel rispetto della normativa speciale in materia di Polizia Locale.

Art. 8 Funzioni degli Agenti

1. Gli Agenti compiono tutte le mansioni inerenti ai compiti d'istituto che rientrano nelle loro competenze.

2. Essi prestano il loro operato a piedi o motorizzati, utilizzando tutti gli strumenti e le
3. apparecchiature tecniche di cui sono muniti per l'esecuzione degli interventi.
4. Loro dovere fondamentale è conoscere le norme da far rispettare ed intervenire per indirizzare o sanzionare con fermezza, equilibrio, imparzialità.
5. Gli Agenti, in particolare, devono:
 - Svolgere i servizi di polizia stradale ed eseguire i compiti inerenti alle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
 - Esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia locale;
 - Prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario, secondo le proprie competenze;
 - Partecipare alle operazioni di protezione civile;
 - Assolvere i compiti di informazione di raccolta notizia, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
 - Svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune;
 - Vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune segnalando eventuali disservizi;
 - Accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;
 - Fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
 - Vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
 - Vigilare sulla integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa al competente ufficio Tecnico comunale;
 - Impedire l'abusiva occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - Scortare fino al presidio sanitario i veicoli che trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. (Trattamento sanitario obbligatorio) per disposizione del Sindaco;
 - Adempiere a quanto altro ordinato o disposto dai superiori gerarchici;
 - Istruire tutte le pratiche di competenza;
 - Formulare le proposte dei provvedimenti da adottare.

Art. 9 Comportamento degli operatori di Polizia Locale in servizio

1. E' fatto obbligo specifico all'operatore di Polizia Locale di usare durante il servizio la massima cortesia e la massima educazione con le persone con le quali ha occasione di rivolgersi per il servizio disimpegnato.
2. Nel contestare le infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze, gli operatori di Polizia Locale dovranno mantenere sempre un comportamento dignitoso e calmo, evitando ogni discussione e in ogni modo mai alterando il tono del discorso ed invitando anzi il cittadino alla calma ed alla compostezza, qualora costui dimostri insofferenza all'intervento, tenendo presente che la sua azione non è esclusivamente repressiva, ma principalmente preventiva ed educativa.
3. Nei casi in cui le persone in contestazione si dimostreranno insofferenti all'osservazione, l'operatore di Polizia Locale dovrà cortesemente invitarle nell'Ufficio di Polizia Locale, evitando in ogni modo chiassate e scenate sulla pubblica via.

Art. 10 Norme di comportamento

1. L'operatore di Polizia Locale provvede
 - Ad adempiere alle disposizioni del presente regolamento nonché alle disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - Ad evitare comportamenti ed azioni che possano ingenerare nei cittadini il significato di privilegio o favoritismo verso qualche persona fisica o giuridica;
 - Ad evitare, anche nella vita sociale, situazioni o comportamenti che possano nuocere agli interessi e all'immagine della Pubblica Amministrazione. Il Personale della Polizia locale, in particolare, deve:
 - omettere di denigrare con atti o parole l'Amministrazione e i suoi componenti;
 - Usare l'autorità derivante dalla propria funzione senza abusarne a proprio vantaggio;

- A curare l'integrità e la pulizia della propria divisa;
 - Avere un comportamento che non pregiudichi il prestigio e l'onore dell'istituzione e che sia sempre confacente con il decoro dell'uniforme;
 - Non chiedere, per sé o per altri, né accettare, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità, salvo che si tratti di regali di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. All'operatore di Polizia Locale è fatto divieto:
- Di fumare e bere alcolici durante lo svolgimento del servizio;
 - Di usare gesti, frasi o di compiere atti che non si addicono a persona educata;
 - Di allontanarsi dal servizio e di rendersi non reperibile e non rintracciabile;

Art. 11 Rapporto gerarchico

1. Gli operatori di Polizia Locale appartenenti al Servizio sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici. Qualora, l'appartenente al Servizio riceva dal proprio superiore un ordine che ritiene palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Servizio è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.
2. Non deve in ogni caso essere eseguito l'ordine del superiore, quando sia palesemente vietato dalla legge e ne costituisce illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'appartenente al Servizio ne informa immediatamente i superiori.
3. La gradazione gerarchica nel servizio è rappresentata dal grado.
4. A parità di grado la dipendenza gerarchica è determinata dalla graduatoria dell'anzianità di servizio nell'ambito dei servizi di polizia locale.

Art. 12 Disciplina

1. Il buon funzionamento e la buona organizzazione del Servizio hanno per base una severa disciplina, la quale obbliga tutti gli appartenenti al costante e pieno adempimento dei doveri inerenti al proprio grado, alla stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti, al rispetto delle gerarchie ed alla ottemperanza scrupolosa dei doveri civili che incombono ad ogni buon cittadino ed in modo particolare ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

Art. 13 Periodo di prova e formazione

1. Per il conseguimento dell'assunzione in ruolo, il personale, vincitore di concorso, dovrà compiere il periodo di prova prescritto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Al termine del periodo di prova, l'Amministrazione comunale esprimerà il giudizio sull'idoneità all'assunzione in ruolo, secondo le norme vigenti.
3. Nel rispetto della normativa vigente, il personale della Polizia Locale di nuova assunzione è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, corsi di formazione professionale con le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale o dal Comando.
4. Periodicamente e per tutto il personale in forza, dovranno essere tenuti corsi di aggiornamento e perfezionamento finalizzati alla conoscenza delle nuove disposizioni legislative e amministrative, nonché all'apprendimento di tecniche operative.
5. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove l'esercizio dell'attività sportiva da parte del personale della Polizia Locale allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del migliore rendimento professionale.
6. Il Comando può organizzare e proporre all'Amministrazione Comunale l'effettuazione di periodici corsi di addestramento ginnico-sportivo, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale ed all'addestramento al tiro.

Art. 14 Via gerarchica e reclami

1. Ogni operatore di Polizia Locale può rivolgere ogni richiesta di colloquio od istanza relativa a reclami d'interesse personale o di ambito lavorativo, a seconda della competenza e in via gerarchica, al Responsabile della Polizia Locale, al Segretario Comunale, al Sindaco.
2. E' ammesso, sempre in via gerarchica, il reclamo individuale verso i superiori per diritti che si ritengono lesi.
3. I superiori devono sempre dare corso ai reclami dei sottoposti, apponendovi le opportune annotazioni ed esprimendo con motivato parere il proprio giudizio.

Art. 15 Rapporti interni

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale vanno improntati al reciproco rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al servizio sono tenuti ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il loro prestigio.

Art. 16 Orario e posto di servizio

1. Gli orari di lavoro e/o i turni di servizio, definiti in conformità alle direttive dell'Amministrazione, tenuto conto del contratto collettivo regionale di lavoro, sono comunicati dal Responsabile agli operatori di Polizia Locale: gli stessi sono tenuti al loro scrupoloso rispetto rimanendo operativi per tutto l'arco del turno. I servizi sono predisposti per turni tutti i giorni dell'anno, domeniche ed altre festività comprese.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia locale devono normalmente presentarsi in divisa, all'ora stabilita, presso l'Ufficio di Polizia Locale.
3. Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, chi smonta deve attendere l'arrivo di chi deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve garantire il servizio prima di abbandonare il posto.
4. Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti, altresì, per esigenze di servizio o per incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungandola anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.
5. In caso di istituzione del servizio di reperibilità, gli appartenenti al Servizio di Polizia locale hanno l'obbligo del rispetto delle relative norme limitatamente ai dipendenti e per i periodi fissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.
6. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nel periodo concordato.

Art. 17 Assenza dal servizio

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto a comunicare tempestivamente al proprio diretto superiore o alla segreteria del Comando, la propria assenza dal servizio, al fine di poter consentire un'immediata sostituzione.
2. Le assenze dal servizio sono disciplinate dal vigente CCRL, comparto Enti Locali, e dalle normative in materia di pubblico impiego.

Art. 18 Ordine di servizio

1. Il Responsabile del Servizio, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dispone gli ordini di servizio di norma settimanale, indicando per ciascun dipendente il turno e l'orario, posto di lavoro e modalità di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere segnati accanto all'ordine di servizio oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente e in casi di necessità impartiti anche verbalmente.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate e dalle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art. 19 Presenza degli operatori di Polizia Locale fuori servizio in caso di necessità.

1. Al ricorrere di avvenimenti straordinari ed imprevedibili che mettono in pericolo la salute, l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, o comunque di eccezionale gravità, tutti gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di contattare immediatamente l'Ufficio di Polizia Locale e, a richiesta, prestare servizio senza limitazione d'orario, percependo il compenso previsto dalla contrattazione collettiva.

Art. 20 Servizi effettuati per conto di privati

1. Il Servizio di Polizia Locale può essere autorizzato dall'Amministrazione comunale a compiere servizi per conto e per richiesta di enti privati e di terzi in genere.
2. Tali servizi devono essere coerenti con i compiti d'istituto del Servizio di Polizia Locale e sono svolte su istanza motivata e documentata.
3. Il Comando, compatibilmente con le primarie esigenze d'istituto, dispone riguardo ai tempi e modi dell'effettuazione dei servizi richiesti. In ogni caso la Polizia Locale può imporre al richiedente limiti e prescrizioni, tra cui anche l'impiego di operatori ausiliari di viabilità, con spese a carico del richiedente medesimo.
4. Le tariffe orarie, per le prestazioni speciali previste nel presente articolo, sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art. 21 Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al servizio, verso i Cittadini e le Autorità, è un dovere per gli appartenenti al Servizio ed è la manifestazione più evidente della disciplina e del rispetto.
2. Il saluto si compie portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre forze di Polizia;
3. Si ha dispensa dal saluto nei seguenti casi: a) per chi sta compiendo la regolazione manuale del traffico; b) per chi è a bordo di veicoli; c) per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera.

Art. 22 Encomi e premi

1. Gli appartenenti al Servizio che si siano particolarmente distinti per diligenza, capacità professionale ed atti di merito, d'abnegazione e di coraggio, possono essere premiati come segue:
 - Elogio scritto del Responsabile del Servizio;
 - Encomio semplice del Sindaco. E' conferito come riconoscimento d'applicazione ed impegno professionale che siano andati oltre il doveroso espletamento dei compiti d'istituto, al personale che per attaccamento al servizio, spirito d'iniziativa e capacità professionale consegue apprezzabili risultati nei compiti d' istituto;
 - Encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale. E' conferito al personale che dimostra di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, eccezionali qualità professionali e non comune determinazione operativa;
 - Proposta di ricompensa al valore civile per gli atti di particolare coraggio;
 - Riconoscimenti della normativa regionale.

Art. 23 Responsabilità disciplinare

1. La violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca reato, costituisce infrazione disciplinare e nei predetti casi si applicano le norme, le sanzioni e le procedure previste allo scopo dalla Legge, dal Contratto collettivo regionale di lavoro e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Si fa rinvio alle norme previste dalle leggi per quanto attiene alla responsabilità amministrativa, civile e penale dei pubblici dipendenti.

Art. 24 Obbligo dell'uniforme e della tessera di riconoscimento

1. Tutti gli operatori di Polizia Locale, quando in servizio, devono indossare l'uniforme della foggia prescritta ed approvata dai regolamenti regionali vigenti, secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio, mantenendola pulita ed in ottimo stato.
2. Al personale della polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco aventi le caratteristiche previste dal Regolamento regionale.
3. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica, deve essere conservata con cura e deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
4. L'uso degli abiti civili è consentito, oltre al Responsabile del Servizio, al personale espressamente autorizzato da quest'ultimo, quando ne ricorrono particolari motivi o per disimpegnare servizi saltuari.
5. E' vietata ogni modifica dell'uniforme. E' vietato l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme e l'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell'Amministrazione.

Art. 25 Fornitura del corredo

1. Gli effetti, comprendenti le uniformi, l'equipaggiamento e l'armamento sono forniti dall'Amministrazione comunale secondo le scadenze previste dalle disposizioni regionali vigenti e restano di proprietà della stessa.
2. Ciascun operatore ha l'obbligo di mantenere la dotazione di servizio in perfetto stato di pulizia, manutenzione, conservazione.
3. In caso di usura o di rottura dei capi di vestiario e dei materiali di casermaggio forniti in dotazione, è facoltà del Responsabile del Servizio disporre la sostituzione o la riparazione, qualora economicamente più vantaggiosa, degli oggetti deteriorati ed accertare che l'usura, o la rottura, non sia dovuta ad incuria da parte dell'assegnatario.
4. Eventuali riparazioni sono a carico dell'Amministrazione nel caso dipendano da circostanze fortuite, non derivanti da difetto di diligenza, verificatesi nell'espletamento del servizio.
5. Le sostituzioni o riparazioni che non siano strettamente correlate al servizio sono a carico del singolo operatore.

Art. 26 Simbologia dei gradi

1. I gradi di distinzione della scala gerarchica del Servizio di Polizia Locale sono quelli previsti dalla normativa regionale vigente in materia.

Art. 27 Armamento del servizio di Polizia Locale

1. Per quanto concerne l'armamento del Servizio di Polizia Locale, si rimanda all'allegato "A" del presente regolamento ed alle disposizioni vigenti in materia;

Art. 28 Cura della Persona

1. Il personale della Polizia Locale ha cura della propria persona e del proprio aspetto esteriore, in particolare l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché il trucco da cosmetici devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

Art. 29 Servizi esterni presso altri enti

1. Gli operatori di Polizia Locale, previa autorizzazione del Sindaco, possono essere impiegati per collegamento, per soccorso, in supporto, per altre forme di collaborazione ed associative o anche temporaneamente presso altre Amministrazioni pubbliche.
2. In tali casi l'Amministrazione provvede a formulare, d'intesa con gli Enti locali coinvolti, appositi piani o accordi, nel rispetto degli istituti vigenti.
3. Le missioni esterne vanno comunicate, come previsto dalle normative vigenti, al Prefetto competente per territorio.

Art. 30 Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il personale addetto al servizio è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne ha diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.
2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non devono ritenersi segrete, riguardanti l'attività dell'Ufficio, il servizio d'istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Responsabile del Servizio in osservanza di eventuali specifiche direttive dell'Amministrazione Comunale, e in ossequio alle vigenti disposizioni di legge e regolamento.

Art. 31 Accesso ai documenti ed alle informazioni della Polizia Locale

1. In ottemperanza alla normativa vigente, e nel rispetto del regolamento comunale in materia di accesso agli atti, è consentito solo a chi dimostra di avere un interesse personale, attuale e diretto per fini di tutela giurisdizionale l'accesso formale ai documenti sottoelencati:
 - Ordini e disposizioni di servizio;
 - Relazioni di servizio e processi verbali;
 - Atti di Polizia Giudiziaria;
 - Atti concernenti il trattamento economico dei singoli dipendenti;
 - Fascicoli personali dei dipendenti;
 - Atti recanti dati personali e sensibili ai sensi della normativa vigente;

Art. 32 Uso, custodia e manutenzione di attrezzature, veicoli e documenti

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto ad osservare la massima diligenza nella custodia e conservazione dei veicoli, attrezzature, materiali e documenti affidategli per ragioni di servizio o cui viene comunque in possesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto per via gerarchica, specificando le circostanze del fatto.
2. Le auto di servizio devono essere tenute in perfetto stato di manutenzione e di pulizia interna ed esterna. Il lavaggio esterno deve essere eseguito settimanalmente, salvo impossibilità motivata, nei modi e posti concordati con il Comando.

Art. 33 Servizi di rappresentanza

1. In occasione di servizi di rappresentanza disposti dall'Amministrazione, anche al di fuori del territorio comunale, per cerimonie civili, militari e religiose, il personale dovrà effettuare tale servizio in alta uniforme,

le cui caratteristiche dovranno essere conformi alla apposita normativa regionale.

Art. 34 Frequenze radio

1. Le frequenze radio della Polizia Locale devono prevedere almeno una banda schermata, al fine di evitare l'intercettazione dei messaggi, coperti da segreto d'ufficio, da parte di personale esterno al Servizio di Polizia Locale.

Art. 35 Sicurezza e salute dei lavoratori

1. Il Servizio comunale addetto alla salvaguardia della salute dei lavoratori, stabilisce le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata causalità delle malattie professionali.
2. In caso di riscontrata inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere esonerati, per il tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi e ciò a seguito di certificazione medica motivata rilasciata dal servizio sanitario pubblico o attraverso i periodici controlli di cui al comma precedente.

Art. 36 Cessazione del servizio

1. Al momento della cessazione del servizio per qualsiasi causa, ciascun operatore di Polizia Locale deve restituire la dotazione presa in carico all'assunzione ed aggiornata nel corso del servizio.
2. Per quanto attiene il vestiario, l'Amministrazione può autorizzare l'operatore a conservarlo.

Art. 37 Rinvio a disposizioni

1. Per quanto non è previsto dal presente regolamento si applicano le norme della disciplina statale e regionale in materia.
2. Agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, per quanto non contenuto espressamente in questo Regolamento, si applicano le norme del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 38 Norme transitorie e finali

1. Sono abrogati tutti i precedenti regolamenti in materia, fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo.

ALLEGATO "A"

Regolamento dell'armamento dell'adozione di strumenti di autodifesa nel servizio di Polizia Locale

Art. 1

1. Il presente Regolamento è emanato ed approvato al fine di soddisfare le esigenze di autotutela e difesa personale degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.
2. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, ai quali è conferita la Qualità di Agente di Pubblica sicurezza, sono dotati dell'Arma d'ordinanza, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 (*Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza*), la Legge 6 Legge 7 marzo 1986, n°65 (*Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale*) e la Legge Regionale 19 maggio 2005, n°11 (*Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza*)
3. In ordine alle modalità di assegnazione ed uso dei predetti strumenti si intende comunque integralmente recepita la legislazione vigente.

Art. 2

1. Il Sindaco con proprio provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale; tale numero equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.

Art. 3

1. I provvedimenti di cui agli artt. 1 e 2 ed ogni loro eventuale modifica sono comunicati al Prefetto.

Art. 4

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art.1, per difesa personale, è la pistola semiautomatica, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi da sparo.
2. In particolare l'arma d'ordinanza in dotazione alla Polizia Locale di Gressoney-la-trinité è la pistola semiautomatica Glock cal. 9X21 – corredata da 50 colpi;
3. Per i servizi di guardia d'onore e di rappresentanza è ammessa la dotazione della sciabola conformemente alla normativa regionale.
4. Gli addetti di cui all'art. 1 possono essere dotati dei presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo che dovranno essere portati in condizioni di riposo assicurati rigidamente al cinturone di servizio.
5. Gli addetti di cui all'art. 1 possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray balistico che dovranno essere portati in condizioni di riposo assicurati rigidamente al cinturone.
6. Gli addetti di cui all'art. 1 sono dotati di mezzi di coazione fisica da portare solidamente assicurati al cinturone di servizio.
7. L'arma può essere usata nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Art. 5

1. Gli addetti al servizio di polizia locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano le armi quando svolgono in via continuativa i seguenti servizi:
 - servizi di pattugliamento diurno e notturno del territorio;
 - servizi di vigilanza e protezione degli immobili Comunali;
 - servizi in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato;
 - servizi di pronto intervento e scorta.
2. Nella Tessera di Riconoscimento è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.
3. L'arma, dotata di due caricatori ed un numero congruo di munizioni, è assegnata agli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

Art. 6

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, appesa al cinturone con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e con la sicura inserita.
2. Nei casi in cui l'addetto è autorizzato a svolgere servizio in abito borghese e debba portare l'arma e/o altri strumenti in dotazione, questi sono portati in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
4. Agli addetti di cui all'art.1, cui l'arma è assegnata in via continuativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Il porto dell'arma all'esterno del territorio comunale deve essere espressamente autorizzato dal Sindaco.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di porto dell'arma ed in particolare quelle impartite dal Ministero dell'Interno.

Art. 7

1. Per i servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per collegamento, per soccorso, in supporto o per altre forme di collaborazione ed associative, i casi e le modalità dell'eventuale armamento saranno determinati dal Sindaco nel rispetto degli accordi o piani operativi predisposti tra le amministrazioni interessate.
2. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dei territori dell'Ente di appartenenza.

Art. 8

1. L'amministrazione comunale garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni.
2. L'addestramento al tiro dovrà avere almeno con cadenza annuale e dovrà essere effettuato presso poligoni nazionali di tiro a segno.
3. L'operatore di polizia locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:
 - Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curare le munizioni e la pulizia, avendo cura di smontarla come previsto dalle istruzioni della casa costruttrice;
 - Segnalare immediatamente ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi e mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - Fare immediatamente denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, ad una forza di Polizia;
 - Custodire debitamente l'arma in apposite casseforti o cassette di sicurezza installate nei locali assegnati al servizio di polizia locale;
 - Restituire immediatamente l'arma qualora venga meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposta la restituzione con provvedimento del Sindaco o del Prefetto.
4. Nei locali assegnati al servizio, oltre alla cassaforte con serratura di sicurezza, la cui chiave è consegnata agli assegnatari di arma che ne rispondono, possono essere installate cassette di sicurezza munite di doppie chiavi da mettere a disposizione di ogni assegnatario.

Art. 9

- 1.** Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti del servizio devono essere sostituite ogni qual volta presentano anomalie o sono state sottoposte ad immersione, al gelo, o a particolari fonti di calore.
- 2.** Le munizioni in dotazione custodite nella cassaforte sono sostituite ogni tre anni, salvo sostituzioni anticipate in caso d'inefficienza.
- 3.** Le medesime sono usate per i tiri d'addestramento e se presentano anomalie versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

Art. 10

- 1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente allegato al Regolamento del Servizio di Polizia Locale, si applicano le norme della disciplina statale e regionale vigenti in materia.